

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.6 del 2016

COMUNICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS

Ai fini dell'elaborazione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, l'articolo 3 del Decreto Legislativo n.175 del 21 novembre 2014 al comma 3 ha previsto, **a partire dall'anno 2015**, l'obbligo da parte di determinati soggetti, operanti in ambito medico-sanitario, di comunicare al **Sistema tessera sanitaria** (sistema TS) i dati relativi alle **prestazioni sanitarie erogate nei confronti di persone fisiche**.

1. Soggetti tenuti alla comunicazione

I soggetti di seguito indicati (**gruppo n.1**), **a decorrere dal 1 gennaio 2015**, sono obbligati a comunicare i dati delle prestazioni erogate nei confronti dell'assistito al sistema Tessera Sanitaria:

- aziende sanitarie locali;
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie (pubbliche e private);
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate (**a decorrere dal 1 gennaio 2016**).

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Inoltre a decorrere dal 1 gennaio 2016 il decreto del Ministero Economia e Finanze del 01/09/2016 ha ampliato la platea dei soggetti obbligati a comunicare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni erogate **(gruppo n.2):**

- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (Parafarmacie);
- iscritti ad albi professionali degli psicologi;
- iscritti ad albi professionali degli infermieri;
- iscritti ad albi professionali delle ostetriche/i;
- iscritti ad albi professionali dei tecnici di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- iscritti agli albi professionali di **veterinari** con riferimento alle spese veterinarie riguardanti specifiche tipologie di animali.

2. Termini di invio delle spese sanitarie al sistema TS

Per i soggetti obbligati alla comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS la comunicazione è effettuata **entro la fine del mese di gennaio** dell'anno successivo all'anno di sostenimento della spesa.

3. Opposizione da parte dell'assistito alla comunicazione dei dati al sistema TS

Ciascun paziente può chiedere al soggetto tenuto a comunicare le spese sanitarie al sistema TS, fatta eccezione per i veterinari, che i propri dati non vengano utilizzati (opposizione) ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio sito.

L'**opposizione** da parte dell' assistito può essere manifestata attraverso due modalità:

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- 1) in caso di scontrino parlante, non comunicando il proprio codice fiscale al soggetto che emette lo scontrino;
- 2) in tutti gli altri casi, chiedendo oralmente al medico o struttura sanitaria di annotare la propria opposizione sul documento fiscale.

4. Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, da parte dei soggetti obbligati, dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate è prevista una sanzione pari ad Euro 100 per ogni comunicazione con un massimo di Euro 50.000.

Se la comunicazione è inviata in maniera corretta ed entro 60 giorni dalla scadenza prevista la sanzione di cui sopra è ridotta ad un terzo con un massimo di Euro 20.000.

In caso di errata comunicazione la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione.

Data

27/09/2016

Firma

Antonio Dinami